

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DEGLI ISTITUTI
GERIATRICI di MANTOVA "MONS. A.MAZZALI"**

*(approvato ai sensi della legge 11.11.75 n.584, alla luce della Direttiva P.C.M. 14.12.95 e della Circolare della
Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia 17.04.02 n.21)*

ART. 1 (divieto di fumo)

E' vietato fumare nei seguenti locali degli Istituti Geriatrici di Mantova :

- a) Reparti di degenza, nella Palestre e nel Centro diurno integrato in tutti i locali, compresi quelli di servizio, in cui vi sia la presenza anche saltuaria di Ospiti/Utenti,
- b) Cucina e locali adibiti a Magazzino,
- c) Mense, locali di ristoro e bar interno,
- d) Ambulatori di qualsiasi tipo,
- e) Sale di attesa per il pubblico,
- f) Uffici di qualsiasi tipo,
- g) Corridoi e ambienti di passaggio del pubblico che accede ai reparti/servizi,
- h) Archivi, locali seminterrati ed ogni altro locale sottoposto alla normativa antincendio,
- i) Locali utilizzati a qualunque titolo per l'esercizio di funzioni istituzionali che siano aperti al pubblico, intendendo per "locali aperti al pubblico" quelli nei quali la generalità degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di permessi negli orari stabiliti per l'apertura,
- l) automezzi di proprietà o comunque utilizzati da Operatori dell'Istituto, su cui si effettui il trasporto di Utenti.

ART. 2 (estensione del divieto)

E' inoltre vietato fumare nei locali di lavoro in cui operano in permanenza dipendenti fumatori e non fumatori, nonché nelle sale di riunione nel corso di attività che vedano presenti fumatori e non fumatori tra i dipendenti e/o i partecipanti estranei all'Istituto.

ART. 3 (divieto nei confronti degli Ospiti)

Gli Ospiti dell'Istituto sono tenuti a rispettare i divieti di cui ai precedenti ARTT. 1 e 2, tuttavia nei casi di Ospiti affetti da tabagismo, segnalati dai Medici di reparto, nei confronti dei quali si siano rivelati infruttuosi richiami e sanzioni, l'Amministrazione potrà individuare uno specifico ambiente chiuso, frequentato esclusivamente da fumatori, dove tali persone potranno fumare senza incorrere in ulteriori sanzioni.

ART. 4 (funzionari incaricati di far osservare il divieto)

Spetta ai soggetti di seguito indicati vigilare sull'osservanza del divieto e contestare le infrazioni:

Uffici Amministrativi : Vice Direttore Segretario

Servizi Generali, androne di ingresso e bar interno: Provveditore Economo

Servizio centrale di Fisioterapia : Terapista Coordinatore

Reparti di degenza : Medico Responsabile del reparto

Centro diurno integrato : Animatore Coordinatore

Teatro, Sala animazione attigua palestra, locali del corridoio comprendente gli Uffici del Servizio Sociale : Assistente
Sociale Coordinatrice

Saletta degli affreschi (o delle riunioni) ed automezzi dell'Ente : tutti i funzionari sopraindicati qualora assistano alla flagrante violazione del divieto.

In caso di assenza a qualsiasi titolo dei soggetti sopraelencati, le loro funzioni in materia sono espletate dai loro sostituti.

ART. 5 (sanzioni)

I contravventori del divieto di cui agli artt. 1, 2 e 3 saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 250 (art.1 L.584/75).

I soggetti che sono tenuti a fare osservare il divieto (vedi art.4) e vengono meno al compito loro assegnato sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2000 (art.2 L.584/75).

Ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione:

nel caso di cui al precedente primo comma la sanzione ridotta è di euro 50;
nel caso di cui al precedente secondo comma la sanzione ridotta è di euro 400.

ART. 6 (procedura sanzionatoria)

Il funzionario preposto alla vigilanza ed all'accertamento dell'infrazione utilizzerà l'apposito modulo (All. n.1) di processo verbale di contestazione, da compilarsi in triplice copia, una delle quali va consegnata al trasgressore debitamente controfirmata dal medesimo e riportante eventuali sue osservazioni in merito, una da tenere agli atti dell'Istituto ed una da trasmettere all'A.S.L., entro 60 giorni dalla contestazione.

Il funzionario preposto non può ricevere direttamente il pagamento della sanzione.

ART. 7 (cartelli)

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso, conformi al modello approvato dal Direttore Segretario (All. n.2).